

COMUNE DI FONTANIVA

oooooooooooooooooooooooooooo

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DI N. 15 ALLOGGI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

ART. 1

Il Comune di Fontaniva ha in atto una convenzione con il RIAB (raggruppamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza) di Padova per la gestione dell'immobile sito in Fontaniva, p.zza Umberto I° con destinazione a Centro servizi e alloggi per anziani autosufficienti.

Il Comune, nell'ambito del servizio di assistenza ai soggetti della terza età, ritiene di destinare n. 15 alloggi di cui n. 9 per persone singole e n. 6 per coppie, agli interessati di età superiore a 59 anni secondo le modalità descritte negli articoli successivi e con l'obiettivo di favorire la conduzione di una vita autonoma, nel proprio ambiente di vita.

Per coppia s'intende quella composta da marito e moglie, genitore e figlio e da fratelli e/o sorelle.

Il Comune si riserva la facoltà di non assegnare un alloggio per destinarlo ad eventuali situazioni di necessità urgenti; inoltre in caso di alloggio disponibile ed in presenza di situazioni particolari ed eccezionali supportate da documentazione sociosanitaria, la Commissione di cui all'art. 7 sentito il Sindaco e/o l'Assessore ai Servizi Sociali, valuterà la possibilità di assegnazione dell'alloggio anche senza il possesso di tutti i requisiti. E' comunque sempre necessaria la residenza nel Comune di Fontaniva.

ART. 2 - MODALITA' DI ACCESSO

Possono accedere agli alloggi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e che abbiano presentato richiesta.

Il Responsabile del servizio effettuerà le assegnazioni nel rispetto della graduatoria definitiva approvata dalla Commissione di cui all'art. 7.

ART. 3 - GESTIONE

L'Amministrazione Comunale, avvalendosi degli uffici competenti, si fa carico di:

- arredare parzialmente gli alloggi in modo funzionale secondo le regole e gli standards regionali vigenti in materia;
- gestire gli alloggi per anziani autosufficienti;
- garantire la buona conservazione dell'immobile provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, per quest'ultima, insieme al RIAB.

Spetta agli assegnatari la manutenzione dei propri alloggi e delle parti condominiali.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ACCESSO

Possono partecipare al bando per l'assegnazione degli alloggi le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a - età superiore ai 59 anni;
- b - residenza nel Comune di Fontaniva da almeno due anni;
- c - condizioni di autosufficienza, certificata dal medico di base, nonchè dichiarazione che non è in corso il procedimento per il riconoscimento della situazione di non autosufficienza.

d - non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 9% del valore catastale complessivo (valore imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

e - non aver ceduto, nell'ultimo triennio, in tutto o in parte un alloggio o altro fabbricato ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

f - reddito imponibile annuo complessivo non superiore al limite di € 15.500,00 per persone singole e di € 21.000,00 per le coppie.

In mancanza di domande rispondenti ai predetti requisiti di reddito o in mancanza di assegnazione di tutti gli alloggi liberi, fermi gli altri requisiti, possono partecipare al bando anche persone con reddito complessivo superiore ai predetti parametri. In quest'ultimo caso il canone di affitto mensile sarà maggiorato di € 20,00 per i richiedenti con redditi superiori fino ad € 3.000,00 rispetto ai parametri sopra citati, di € 40,00 per i richiedenti con redditi superiori fino ad € 6.000,00 e di € 60,00 per i richiedenti con redditi superiori fino ad € 9.000,00.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti oltre che dalla persona singola, da entrambe le persone che presentano la richiesta per gli alloggi destinati alle coppie.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio Servizi Sociali e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, o CUD, per ciascun componente il nucleo familiare;
- nel caso in cui non si rientri tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, per il richiedente e per ciascun componente il nucleo familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non aver percepito reddito nell'anno di riferimento del bando;
- certificato attestante la condizione di autosufficienza;
- eventuale certificazione rilasciata dall'UTC attestante:
 - * alloggio impropriamente adibito;
 - * presenza di barriere architettoniche;
 - * alloggio sovraffollato;
 - * alloggio antigienico;
- eventuale fotocopia di:
 - * provvedimento esecutivo di sfratto;
 - * verbale di conciliazione giudiziaria;
 - * ordinanza di sgombero;
- autocertificazione attestante eventuale coabitazione;
- autocertificazione dei requisiti di cui al precedente punto 4).

Nella domanda, la persona singola dovrà dichiarare la eventuale propria preferenza per un bilocale. In caso di assenza di coppie richiedenti, si procederà alla assegnazione dei bilocali a persone singole seguendo una graduatoria formata in base al reddito.

ART. 6 - CRITERI DI PRIORITA'

La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati:

- | | |
|---|---------|
| - necessità di ricovero in Istituto determinata con relazione dell'Assistente Sociale | punti 5 |
| - soggetti emigrati nati a Fontaniva ed iscritti all'AIRE del Comune che dichiarano nella istanza l'intenzione di rientrare stabilmente a Fontaniva | punti 2 |
| - abitazione in precarie condizioni statiche e manutentive o priva di servizi igienici | punti 5 |
| - reddito di qualsiasi provenienza non superiore ad una pensione minima INPS | punti 5 |
| - segnalazione formale del competente servizio dell'ULSS di "caso grave sociale" | punti 1 |

- invalidità dal 50% al 67% punti 2
- oltre il 67% (purchè autosufficiente) punti 3
- situazione di grave disagio abitativo accertata dall'UTC ed esistente da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando dovuto a:
 - abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lett. a) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 5
 - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari punti 2
 - coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità punti 1

La condizione di abitazione impropria non viene richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando dovuto a:

- abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'UTC sulla base dei seguenti parametri:
 - da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14 punti 1
 - da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq 14 punti 2
 - abitazione in alloggio antighienico da certificarsi dall'UTC secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4) lett. b) DPR 30 dicembre 1972 n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni punti 2
 - richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno punti 4

ART. 7 - COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi è composta dal Responsabile della III° Area (Servizi Sociali) in qualità di Presidente, dal Responsabile della VI° U.O., dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria oltre che dall'Assistente Sociale.

ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'istruttoria delle domande presentate per l'assegnazione degli alloggi viene operata dall'Ufficio Servizi Sociali che attribuisce i punteggi sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta.

Dopo l'approvazione da parte della Commissione competente, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

Successivamente e comunque entro i 5 giorni dalla scadenza, la Commissione stessa, dopo aver valutato gli eventuali ricorsi, approva la graduatoria definitiva.

La graduatoria verrà rivista ogni due anni o a suo esaurimento.

ART. 9 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

Si avrà decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti previsti per l'accesso ed in particolare:

- trasferimento della residenza;
- perdita dei requisiti di cui al punto 4) comma d);
- reiterata e comprovata inosservanza delle regole generali d'uso previste nel regolamento interno;
- false dichiarazioni accertate a seguito dei necessari controlli sulle autodichiarazioni rese;
- perdita dell'autosufficienza certificata dall'organo competente.

ART. 10 - CANONE

L'utilizzo degli alloggi prevede il pagamento di un canone mensile determinato entro il mese di Ottobre di ogni anno dalla Giunta Comunale e che terrà conto di tutte le spese necessarie per il funzionamento degli impianti.

Anche nel caso in cui la persona abbia un reddito inferiore al minimo vitale e necessita quindi di contributo da parte del Comune, si ritiene comunque che il canone debba essere pagato.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

Viene stabilito un deposito cauzionale infruttifero pari a due volte il canone mensile che verrà effettuato all'atto dell'assegnazione, dalla parte interessata.

Il deposito verrà interamente restituito al momento del rilascio, previa verifica dell'integrità dell'alloggio.

Detto deposito non verrà eseguito dagli assegnatari assistiti con un contributo economico per integrazione del reddito e riconosciuti comunque in stato di bisogno da parte dell'Assistente Sociale.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

La esecutività del presente regolamento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

Il richiedente potrà presentare una sola domanda, pena l'esclusione dalla graduatoria.

L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variare condizioni di reddito.

E' fatto espresso divieto agli assegnatari di subaffittare i locali.